

DIRETTIVA 2002/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l'attuazione del pacchetto normativo «telecomunicazioni» hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) L'obiettivo della presente direttiva è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
- (4) La presente direttiva riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per

garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

- (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾.
- (6) Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽⁵⁾. Pertanto l'autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.
- (7) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.
- (8) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, essi possono

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1º marzo 2001 (GU C 277 del 1.10.2001, pag. 116), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.